

## AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: CONSIGLIO DI STATO - ROMA, SEZIONE SESTA R.G. n. 5762/2020;**

**2. Nome della ricorrente:**

**Prof.ssa Coppolelli Anna (c.f.: CPPNNA61M70H501O)**

**2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:**

il **Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;

### **E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

**Prof. Giovanni Tosiani**

**Prof.ssa Maria Salvatrice Oriti**

**Prof. Giuseppe Verde**

**Prof.ssa Rebecca Palma**

**Prof.ssa Carmen Lanzotti**

**3. Estremi della decisione impugnata con il ricorso in appello:**

Sentenza resa dal TAR Lazio, sez. III bis, n. 7788/2020;

**4. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado:**

**a)** Decreto prot. n. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001134. del 24-07-2018, del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di pubblicazione dell'elenco dei candidati che ha superato la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale –<sub>1</sub> Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;

- b)** elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che ha superato la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;
- c)** punteggio attribuito alla prova preselettiva svolta dai ricorrenti nel giorno 23/07/2018 restituito ai medesimi candidati al termine della prova preselettiva e, successivamente, reso noto agli stessi in data 30 luglio 2018, accedendo con le credenziali all'area 'Altri servizi' di Polis;
- d)** Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale, di indizione del corso-concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui, all'art. 6, comma 8, stabilisce che *“A sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale”*;
- e)** se e per quanto occorra: del Decreto n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante *“Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 220 del 20 settembre 2017, nella parte in cui all'art. 8, comma 2,

stabilisce che *“Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile”*;

f) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso:

- 1) i verbali con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA ha elaborato l'elenco dei candidati che ha sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica, nonché la documentazione trasmessa al MIUR con nota del 24 luglio 2018, assunta al protocollo dell'Amministrazione Ministeriale con il n. AOODGPER 33664 del 24/07/2018;
- 2) i verbali relativi alle prove preselettive svolte nelle varie sedi e, in particolar modo, quelli relativi alle sedi in cui c'è stato il black out.

/ / /

**5. Estremi dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti di primo grado:**

- a) Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della graduatoria generale di merito nella parte di interesse delle ricorrenti, non dichiarate vincitrici ed inserite nella graduatoria di merito con riserva;
- b) elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che ha superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;
- c) Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero <sub>3</sub> dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali;

- d) elenco, allegato al decreto impugnato sub c), dei candidati che ha superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;
- e) Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;
- f) nota prot. n. 0016649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. Emilia Romagna di convocazione per sottoscrizione contratto individuale decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui ai sensi dell’art. 15 del bando, esclude la ricorrente dall'allegato calendario;
- g) nonché di tutti gli altri atti connessi e consequenziali e/o presupposti a quelli indicati.

## **6. Sunto dei motivi del ricorso in appello**

ERROR IN IUDICANDO E/O PROCEDENDO - VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, ART. 15 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE - VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 BIS DEL D.L. N. 115/2005, CONVERTITO NELLA L. N. 168/2005 – AMMISSIBILITA’ E FONDATEZZA DEI MOTIVI AGGIUNTI

La sentenza va riformata laddove, in relazione agli appellanti, ai punti 5, 5.1, ritiene che la domanda giudiziale non possa trovare accoglimento.

In estrema sintesi il TAR sostiene che la tutela cautelare concessa e consistita nell’ammissione alla prova scritta, nonostante il superamento della stessa e della prova orale per merito, non possa comportare il consolidamento della posizione<sup>4</sup>

in graduatoria, con la relativa immissione in ruolo, citando a supporto pronuncia del Tar Lazio, sez. III bis, n. 6204/2020.

Tuttavia la decisione impugnata non considera che l'appellante ha superato con merito entrambe le prove del concorso, sia la prova scritta che la prova orale, tant'è che è stata inserita dal MIUR nella graduatoria generale di merito ed ha sottoscritto regolare contratto triennale e svolge attività di dirigente scolastico.

Devesi ricordare che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato prima con decreto cautelare e poi con Ordinanza cautelare ne disponeva l'ammissione alla prova scritta.

Quindi gli effetti del giudicato cautelare si limitavano a disporre solo l'ammissione alla prova scritta che l'appellante sosteneva e superava con merito. Tant'è che veniva ammessa alla prova orale, pure superata con successo.

In altri termini gli effetti della misura cautelare si esaurivano nell'ammissione alla prova scritta mentre poi le attività successive di svolgimento della prova scritta e della prova orale venivano effettuate dall'appellante con merito e dunque superate.

Lo stesso MIUR inseriva l'appellante nella graduatoria di merito e sottoscriveva il contratto di dirigente scolastico compiendo tutti gli atti, a partire dalle prove scritte e orali, atti a determinare il consolidamento della posizione dell'appellante.

Nel caso di specie trova allora applicazione il principio della cosiddetta sanatoria legale, poiché le odierne appellanti, sebbene ammesse alla prova scritta con provvedimento giurisdizionale, ha superato la stessa prova scritta per merito ed ha così avuto accesso alla prova orale, che ha superato ancora una volta brillantemente, venendo così assunte presso la provincia e la sede di interesse.

**A smentire quanto sostenuto non vale il richiamo alla pronuncia del TAR Lazio, n. 6204/2020 atteso che la stessa è stata sospesa con Decreto cautelare n. 3657/2020 da parte di Codesto Ecc. mo Consiglio sul rilievo che: “Considerato che le ricorrenti sono in servizio, avendo sottoscritto il contratto e essendo immesse nel ruolo di dirigente scolastico; Considerato che l'esecuzione della sentenza appellata comporterebbe per le ricorrenti la perdita della qualifica di dirigente scolastico nonostante il**

superamento delle prove nel concorso per cui è causa”.

**Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 169 del 19.01.2016,** in caso assolutamente analogo, in riferimento al precedente concorso a dirigente scolastico, ha affermato che *“costituisce, nella specie, dato non contestato che l’appellante, a seguito dell’ammissione con riserva, ha superato le prove scritte ed orali, con conseguente “assorbimento” dell’esito negativo delle prove preselettive. Alla luce di quanto esposto, l’appello è fondato e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado, con conseguente obbligo dell’amministrazione pubblica resistente di inserire ..omissis... a pieno titolo, nella graduatoria definitiva relativa al concorso in esame”* (negli stessi termini: TAR Lazio sez. III bis n. 3885 del 24.03.2017; Id. sez. III bis n. 5711/2014; Id. sez. III bis n. 371/2013; Id. sez. III bis, n. 14285/2015).

Sicché i motivi aggiunti dovevano essere accolti e l’appellante inserita a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito del concorso, con conseguente consolidamento della posizione.

In tal senso depone anche l’evidenza normativa, di cui all’art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 convertito nella L. n. 168/2005, erroneamente interpretata nella sentenza gravata.

Detta disposizione chiarisce come *“conseguono ad ogni effetto, l’abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se l’ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali”*, con ciò facendo riferimento anche espressamente al titolo per il quale concorrono i candidati e, quindi, applicabile all’appellante.

Non è sufficiente richiamare la rubrica della disposizione per limitarne il campo di applicazione dovendosi far riferimento ad un’interpretazione logico-letterale con conseguente applicazione ai concorsi pubblici e non solo alle procedure di abilitazione professionale.

Non solo. Secondo l’orientamento espresso estensivamente da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato anche in tema di corsi ed esami universitari, nei casi di ammissione con riserva del candidato si ingenera una situazione di affidamento<sup>6</sup>

che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dall' articolo 4 del D.l. n. 115 del 2005 (**Consiglio di Stato, sez. VI, 25/07/2019, n. 5263; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 01/04/2019, n. 2155**). E dunque, trasponendo detto principio alla fattispecie di interesse, il completamento del percorso concorsuale e lo svolgimento concreto e positivo delle funzioni di dirigente scolastico, costituiscono elementi che giustificano, in modo più che consistente, “l'applicazione del principio sancito dall'articolo 4 comma 2-bis, citato” (ibidem). Dette pronunce pertanto, non solo affermano l'applicazione estensiva del citato articolo, esaltandone il valore di principio, ma evidenziano il valore preminente del legittimo affidamento ingenerato nel candidato che non solo abbia positivamente superato gli esami, ma abbia, nella vicenda di interesse, addirittura esercitato le funzioni di dirigente scolastico.

Ciò è tanto più vero ove si consideri che la preselezione di che trattasi non costituisce, a mente del bando, prova concorsuale in senso proprio, essendo invece prevista nell'ottica di ridurre ragionevolmente il numero dei partecipanti, altrimenti troppo elevato, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali (art. 7 del bando), esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici per il posto da ricoprire (cfr. TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004, 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038).

Pertanto, non può attribuirsi alla prova preselettiva una valenza di vera e propria prova concorsuale, anche perché il bando di concorso non qualifica come prova concorsuale la prova preselettiva.

In particolare, all'art. 7 si legge: “1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale”. Ed, inoltre, all'art. 6, comma 8, si afferma che “...Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio”.

In disparte tali considerazioni relative alla specifica procedura, occorre anche evidenziare che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 4, comma 2<sup>7</sup>

bis del d.l. n. 115/2005 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l'accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all'interessato di ottenerlo, rimuovendo l'ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l'effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice (Corte Costituzionale, 9 aprile 2009, n. 108).

Ne consegue che il consolidamento della posizione dell'appellante non è da collegarsi al provvedimento cautelare ma all'accertamento amministrativo, tramite le prove concorsuali, conclusesi con esito favorevole, sicché è sorto il diritto all'inserimento nella graduatoria di merito a pieno titolo.

/ / /

ERROR IN IUDICANDO E/O PROCEDENDO – ASSOLUTA AMMISSIBILITA' E FONDATEZZA DEL RICORSO PRINCIPALE E DEI MOTIVI DI DIRITTO – MOTIVAZIONE ERRONEA E PERPLESSA

Il TAR ritiene il ricorso principale in parte inammissibile ed in parte infondato. Ebbene anche detta motivazione è censurabile.

In particolare la prima censura afferente erroneità in una risposta da parte del MIUR è assolutamente fondata. In primo grado è stato dimostrato come ben sei quesiti avevano più di una risposta corretta mentre il MIUR ha ammesso solo una risposta esatta. Tanto ha determinato l'esclusione dell'appellante, che avendo avuto un approccio ai suddetti quesiti non di tipo nozionistico ma problematico, ha individuato, se non la risposta indicata come esatta dal Ministero, una soluzione sostanzialmente corretta. Proprio dette risposte ha determinato un punteggio inferiore a quello che ha di fatto consentito l'ammissione alle prove concorsuali, come si evince dall'elenco prodotto in primo grado con i voti dell'appellante, cosicché la prova di resistenza deve intendersi soddisfatta con gli atti ritualmente prodotti.

Dacché l'erroneità della sentenza in riferimento al mancato superamento della prova di resistenza, nella specie, dimostrata dal voto minimo fissato dal bando per accedere alla prova scritta e dai voti conseguiti dall'appellante, con riferimento ai quesiti in discussione.

Pure errato ed inconferente il richiamo al parere (n. 644/2017) di Codesto<sup>8</sup>



Ecc.mo Consiglio atteso che nel caso di specie è la stessa amministrazione che rappresenta l'errore sui quesiti risultando palese che le risposte esatte erano più di una, senza per ciò solo sconfinare nel merito.

Anche la decisione sulla seconda doglianza è infondata atteso che la mancata verifica dei titoli di ammissione dei candidati risulta fortemente lesiva dei principi di buona amministrazione. E' evidente che allargando indistintamente la platea dei partecipanti alla prova preselettiva e prevedendo comunque che i candidati ammessi a sostenere la prova scritta sarebbero stati 8.700, per il meccanismo previsto dal bando, l'appellante è stata pregiudicata fortemente.

Infatti, ove si fosse proceduto ab initio al controllo dei requisiti di ammissione dei partecipanti, ciò avrebbe comportato per l'appellante maggiori possibilità di accedere alla prova scritta.

La circostanza di lasciare indeterminata la possibilità in ogni tempo alla PA di verificare i titoli contrasta con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa.

A ciò si aggiunga che il decreto adottato dal MIUR dopo la prova preselettiva ha aumentato i posti messi a concorso, rendendo così a posteriori ingiustificato il numero eccessivamente ristretto (pari a 8.700 candidati) previsto come soglia di sbarramento per la partecipazione alle prove concorsuali in senso proprio.

La sentenza è allora erronea anche con riferimento al terzo ed al quarto motivo atteso che l'amministrazione avrebbe proceduto ad una verifica meramente nozionistica della preparazione dei candidati, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati previsti dal bando eccessivamente alta. A dimostrazione di ciò il punteggio minimo per poter essere ammessi alla prova scritta è risultato essere pari a 71/100, attestandosi ad un livello ben superiore alla soglia della sufficienza.

La previsione, in nuce, della prova preselettiva si pone infatti, come argomentato in primo grado, in contrasto con i principi cardine dell'ordinamento.

Sul punto la giurisprudenza recentissima ha affermato, in relazione alla prova preselettiva, l'irragionevolezza della mera predeterminazione di una soglia di sbarramento numerico-quantitativa – ancorché astrattamente proporzionata rispetto al numero dei posti messi a concorso, in mancanza della<sup>9</sup>

predeterminazione di una soglia di sufficienza ancorata al tipo e/o alla quantità di risposte esatte fornite dal candidato, risulta vieppiù evidente se si considera che essa espone i candidati a preselezioni più o meno rigorose sulla base di variabili imprevedibili, quali ad esempio il numero in concreto dei partecipanti al concorso (TAR Lazio, sez. III bis, n. 6204 del 9.06.2020).

L'effetto irragionevolmente restrittivo della partecipazione al concorso risulta ancora più evidente se si considera che, secondo quanto sopra osservato, la prova selettiva non assolve ad una funzione propriamente valutativa della preparazione concorsuale richiesta, ma si realizza mediante quiz a risposta multipla su materie di base anche eterogenee rispetto a quelle oggetto delle prove concorsuali *stricto sensu* intese (TAR Lazio, sez. III bis, n. 6204 del 9.06.2020).

Tant'è che il bando della procedura concorsuale *de qua* ha escluso che il punteggio conseguito in detta prova possa concorrere alla formazione del voto finale di merito.

Pure erronea la motivazione della sentenza in riferimento alle censure poste in via subordinata, sull'annullamento dell'intera prova selettiva. Invero è stato dimostrato il mancato svolgimento in contemporanea su tutte le sedi della prova preselettiva nazionale, dovuto ad un *black-out* riguardante alcune sedi del sud Italia.

In tali sedi non solo i candidati ha avuto più tempo per lo svolgimento della prova una volta perfezionate le operazioni di ripristino del funzionamento dei sistemi informatici ma che gli stessi sono stati anche nelle condizioni di verificare in internet le risposte ad alcune domande.

Dacchè la sentenza non coglie nel segno risultando evidente come la mancata contemporaneità prevista dal bando rende palesemente illegittima l'intera prova preselettiva.

Inoltre anche sulla rilevata mancata comunicazione dell'esito della prova preselettiva il TAR non coglie nel segno. Ed invero la mancata tempestiva conoscibilità dell'esito ha comportato pregiudizi per l'appellante, rimaste così esposte anche a manomissioni o modifiche, come argomentato in primo grado.

Ancora censurabile la decisione del TAR nella parte in cui ha ritenuto che la mancata inclusione di ogni singola materia nelle prove preselettive non sarebbe<sup>10</sup>

motivo di illegittimità poiché il bando non prevedeva l'inserimento di tutte le aree tematiche.

Ancora la data delle prove preselettive non ha tenuto conto che molte delle docenti risultavano impegnate negli esami di maturità. Sul punto è fin troppo evidente che il TAR non può limitarsi a rilevare l'inammissibilità per mancata indicazione dell'impegno in tali attività, posto che è noto che gran parte delle docenti partecipano agli esami di maturità e tanto è evincibile dalla domanda di partecipazione al concorso e dagli atti prodotti in primo grado, rimanendo comunque dimostrata la disparità di trattamento concorsuale tra docenti di scuole di grado diverso.

Pure riguardo l'ultima censura, sull'annullamento della prova preselettiva, la decisione è censurabile atteso che è evidente la violazione del principio dell'anonimato, con l'acquisizione del codice fiscale prima della determinazione del risultato.

E' stato dimostrato come gli appellanti al termine della prova ha inserito il proprio codice fiscale nell'apposito riquadro fornito dall'applicazione informatica, con chiara violazione del principio dell'anonimato e segretezza.

Sulla questione questa difesa ritiene debba prevalere l'orientamento espresso **dall'A.P. di Codesto Ecc.mo Consiglio n. 26/2013**, che ha affermato che la violazione del principio dell'anonimato è rilevante ex se per inferire l'illegittimità della prova, senza che sia necessario ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli (cfr. pure: **C.d.S. sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331**).

Nel caso l'indicazione del codice fiscale da parte dei concorrenti dopo il termine della prova, con la consegna dell'elaborato all'amministrazione ha evidenziato una chiara violazione del principio di anonimato, resa ancor più grave dalla mancata comunicazione in via immediata degli esiti della stessa, che ha esposto le candidate a pericolo di manomissioni ex se rilevante.

/ / /

**7. Indicazione dei controinteressati: Prof. Giovanni Tosiani, Prof.ssa Maria Salvatrice Oriti, Prof. Giuseppe Verde, Prof.ssa Rebecca Palma, Prrof.ssa Carmen Lanzotti.**

**8. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 5762/2020) nella sottosezione "Ricerche", sottosezione "Registro Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del Consiglio di Stato – Roma nella voce "Attività giurisdizionale Cds", sottovoce "Ricorsi";**

**9. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. VI del Consiglio di Stato - Roma con Decreto n. 4397/2020;**

**10. Testo integrale del ricorso in appello;**

**11. Testo integrale Sentenza Tar Lazio – Roma sez. III bis, n. 7788/2020;**

**12. Graduatoria i merito contenente elenco di tutti i controinteressati vincitori del concorso.**

**Avv. Oreste Morcavallo**